

ALLEGATO "A"  
REPERTORIO N. 38475  
RACCOLTA N. 12631

**S T A T U T O**  
della  
**"FONDAZIONE ULISSE"**

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

E' costituita, per iniziativa dei Sig.ri Carlo Ciccarelli, Anita Micheli, Alessia Ciccarelli e Gianluca Ciccarelli, la **"FONDAZIONE ULISSE"** con sede a Roma, Via di Capo le Case 32.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, alle dipendenze della sede, uffici e rappresentanze in altre località d'Italia e all'Estero e sopprimerle; può inoltre nominare delegati e delegazioni.

Art. 2

La Fondazione non persegue fini di lucro.

Essa ha scopi di istruzione, formazione e promozione della cultura e dell'arte, con l'intento precipuo di realizzare un Museo che sarà denominato "Museo Ulisse", il quale conterrà una imponente collezione d'arte già raccolta dal cofondatore Carlo Ciccarelli e dai suoi familiari.

Nell'ambito del Museo sarà realizzata una mostra permanente della collezione "Fondazione Ulisse", nonché eventi museali dedicati ad artisti storicizzati e non.

All'interno del Museo sarà realizzata una scuola di pittura, l'archivio della collezione "Fondazione Ulisse", sarà curata anche l'autentica ed archiviazione della collezione degli archivi Ugo Attardi, curerà le edizioni della rivista "Terzo Occhio" e la gestione della "Ulisse Gallery" saranno istituite borse di studio e premi per giovani pittori emergenti.

Sarà altresì compito della Fondazione promuovere la conoscenza ed il dialogo in materia di cultura in genere e su temi di carattere sociale, il tutto con esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere attività di studio, di promozione e di intervento, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre, concerti, ed ogni altra iniziativa, anche editoriale, rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo, come detto, premi e borse di studio.

Art. 3

All'inizio di ogni anno sociale la Fondazione stabilirà il programma delle attività ed il calendario relativo al loro svolgimento.

Patrimonio e bilancio

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal fondo di dotazione, formato dalle opere d'arte e dalle enlargizioni in denaro stabilite in sede di costituzione.



NOTAIO  
Sirolli Mendaro Pulieri  
Francesco Maria



Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, contributi, legati ed erogazioni dei Fondatori e di quanti apprezzano e condividono gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.

Art. 5

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi sociali sia con l'intervento e l'erogazione del proprio patrimonio, sia con le rendite del medesimo, nonché con ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno, così come curerà il miglior utilizzo dei beni di cui la Fondazione stessa dispone.

Art. 6

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e prima del termine di ogni esercizio il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione potrà effettuare donazioni di opere facenti parte del proprio patrimonio a musei, ad organizzazioni ed enti non commerciali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Organi della Fondazione

Art. 7

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente Onorario
- il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- il Segretario Generale
- il Consigliere
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Art. 8

Il Presidente Onorario è l'organo di rappresentanza onoraria della Fondazione, nei confronti delle istituzioni nazionali, e degli Enti di promozione della Cultura e dell'Arte, nonché di tutti coloro che a vario titolo condividano gli scopi meritori della Fondazione. Il Presidente Onorario è membro di



diritto del Comitato Scientifico e svolge, altresì, funzioni di organo consultivo su tutti i temi e le problematiche che gli vengono poste dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale dell'Ente.

#### Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri che durano in carica per tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati su designazione dei Fondatori che ne determinano preliminarmente il numero; ciascun Fondatore può designare fino ad un massimo di tre componenti, potendo altresì assumere direttamente la carica di Consigliere; i componenti che non possono essere designati, per astensione o per qualsiasi circostanza o motivo, direttamente da ciascun Fondatore, sono nominati di comune accordo tra tutti i Fondatori. In caso di mancanza di unanimità nella designazione collegiale del componente del Consiglio di Amministrazione si procede con votazione a maggioranza.

In caso di cessazione, di permanente impedimento o decesso di uno dei Fondatori i componenti espressione dello stesso Fondatore rimangono in carica fino alla scadenza del relativo mandato. Successivamente, alla scadenza del medesimo mandato, la nomina dei componenti di spettanza del Fondatore cessato, permanentemente impedito o deceduto, verrà attribuita proporzionalmente ovvero di comune accordo ai Fondatori rimasti. Anche in questo caso, in mancanza di unanimità nella designazione collegiale del componente del Consiglio di Amministrazione si procede con votazione a maggioranza.

In via residuale, qualora per qualsiasi motivo la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non possa avvenire nei modi sopra indicati, la competenza alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del loro numero spetta alla competente autorità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- delibera in merito all'attività della Fondazione;
- fissa le direttive per l'attuazione dei programmi deliberati, avvalendosi per la loro esecuzione di enti e persone specificatamente competenti, ai quali può conferire incarichi retribuiti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei legati, nonché in ordine agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione ed a curare il miglior utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti



attività economiche;

- approva entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo;
- provvede a tutto quanto necessario per la gestione e per l'amministrazione della Fondazione, con facoltà di compiere qualsiasi atto e di disporre in materia tanto mobiliare che immobiliare;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti ed organizzazioni pubbliche o private, sia nazionali che internazionali;
- elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario Generale;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per Statuto;
- provvede alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico;
- provvede alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
- provvede alla nomina e al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera le eventuali modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento, con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

#### Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce di norma almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso in cui il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

#### Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Ammini-



strazione ed il Comitato Scientifico.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale, cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al buon andamento amministrativo della Fondazione, firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutte le attività della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte ad uno o più membri del Consiglio o al Segretario Generale. Agli stessi, anche disgiuntamente tra loro, il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della Fondazione, determinandone i rispettivi poteri.

#### Art. 12

Il Comitato Scientifico, oltre che dal Presidente della Fondazione e dal Presidente Onorario, è composto da un numero di membri variabili da due a dieci, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità di rilievo nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

I Componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato Scientifico vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.

Il Comitato Scientifico è coordinato dal Presidente Onorario e si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie ovvero attribuendo ai suoi membri la competenza sui singoli argomenti.

#### Art. 13

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta del Presidente Onorario o di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico:

- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone qualificate nei settori di specifica competenza ritenute idonee per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

#### Art. 14

Il Segretario Generale è nominato all'atto della costituzione della Fondazione e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale dura in carica per il periodo stabilito al momento della nomina e può essere rieletto.



Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, ed al Comitato Scientifico per il parere, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Segretario Generale cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

#### Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui uno ricopre la carica di Presidente.

Esso vigila sulla gestione della Fondazione, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare in ogni caso, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, un Revisore Unico avente le funzioni dell'organo collegiale.

#### Art. 16

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

#### Scioglimento

#### Art. 17

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni ed enti non commerciali o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Legge applicabile

#### Art. 18

Per disciplinare tutto quanto non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alle altre vigenti disposizioni di Legge.

F.to Alessia Ciccarelli

F.to Anita Micheli

F.to Gianluca Ciccarelli

F.to Carlo Ciccarelli

F.to Luigi Pacini testimone

F.to Giampietro Teodori testimone

F.to Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri Notaio